



COMUNE DI OULX



REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato dal C.C. con deliberazione n. 10 del 08.03.2012
in vigore dall' 11.04.2012

*Modificato dal C.C. con deliberazione n. 6 del 12.01.2016
Modifiche riportate in **rosso***

REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

SOMMARIO

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – FINALITÀ.
- ART. 3 – NORME DI RINVIOART.
- ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ART.
- ART. 5 – DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 6 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
- ART. 7 - CRITERI GESTIONALI
- ART. 8 - CRITERI ORGANIZZATIVI
- ART. 9 – MODALITA' OPERATIVE

CAPO 2 -GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

- ART. 10 - UTILIZZO DELLE ISOLE DI PROSSIMITA' E INTERRATE
- ART. 11 – MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO
- ART. 12 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELL'INDIFFERENZIATO RESIDUALE
- ART. 13– CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA CARTA
- ART. 14 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA
- ART. 15 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE IN ACCIAIO, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA
- ART. 16 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL VETRO
- ART. 17 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE
- ART. 18 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
- ART. 19 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE).
- ART. 20 – CONFERIMENTO RACCOLTA DI PILE ESAUSTE, FARMACI SCADUTI E INDUMENTI USATI
- ART. 21 – CONFERIMENTI PRESSO L'ECOCENTRO CONSORTILE
- ART. 22 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

CAPO 3 -PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

- ART.23 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI
- ART. 24 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
- ART. 25 – RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE
- ART. 26 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI
- ART. 27 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
- ART. 28 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
- ART. 29 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- ART. 30 – PULIZIA DEI MARCIAPIEDI
- ART. 31 – DEIEZIONI CANINE

ART. 32 – CAROGNE ANIMALI.
ART. 33 – RACCOLTA SIRINGHE
ART. 34 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI.
ART. 35 – RIFIUTI CIMITERIALI
ART. 36 – MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

CAPO 4 – OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI

ART. 37 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
ART. 38 - DIVIETI
ART. 39 - CONTROLLI
ART. 40 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI
ART. 41 – SANZIONI
ART. 42 – ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E DI COMUNICAZIONE
ART. 43 – INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI
DISABILI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (Redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del Dlgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m. e i.)

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti differenziati, da imballaggio, dell'indifferenziato residuale, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.

2. Le prescrizioni si applicano:

- a) al modo di conferire i rifiuti con il sistema di raccolta con isole di prossimità, a domicilio per le utenze commerciali o presso gli Ecocentri consortili;
- b) alla raccolta differenziata delle parti riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- c) alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio;
- d) alla raccolta dell'indifferenziato residuale;
- e) alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- f) alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, quali oli minerali, farmaci, batterie per automobile, pile esauste, materiali individuati come RAEE (frigoriferi, grandi e piccoli elettrodomestici, ecc.) ecc.;
- g) alla raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni domestiche;
- h) alla raccolta dei rifiuti assimilati;
- i) allo spazzamento e al lavaggio delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito;
- j) alla raccolta rifiuti e pulizia dei giardini pubblici;
- k) alla raccolta dei rifiuti cimiteriali;
- l) al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati, al recupero e/o allo smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti.

3. Per la definizione tecnica dei termini utilizzati nel presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dal D.lgs 152/2006 e s.m. e i.

ART. 2 – FINALITÀ

1. La gestione dei rifiuti urbani assicura sempre la tutela igienico-sanitaria. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute e senza usare metodi dannosi all'ambiente ed in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente.

2. La gestione dei rifiuti urbani ha come obiettivo la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, attraverso la differenziazione, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai criteri di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

ART. 3 – NORME DI RINVIO

1. Tutte le modifiche ed integrazioni normative rese obbligatorie da norme successive, in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento comunale, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine in: rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in: rifiuti pericolosi e non pericolosi, conformemente a quanto prescrive la legge. Ai fini delle successive disposizioni del presente regolamento le categorie sono individuate, oltre che dalla normativa succitata, dai criteri quali-quantitativi di assimilabilità adottati dalla Regione Piemonte e dal Consorzio di Bacino.

ART. 5 – DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

~~1. In via transitoria e nelle more dell'approvazione del provvedimento statale di cui all'art. 195, 2 comma, lettera e) del Dlgs 152/2006, e dal regolamento tipo approvato dal Consorzio di Bacino, per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani si fa riferimento alla deliberazione di C.C. n. 50 del 22.06.1998 e alla normativa vigente statale e regionale.~~

1. In via transitoria e nelle more dell'approvazione del provvedimento statale di cui all'art. 195, 2 comma, lettera e) del Dlgs 152/2006, per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani si fa riferimento al "Regolamento Consortile di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani", approvato dal Comune di Oulx con D.C.C. n. 6 del 12.01.2016.*

2. Il Comune e gli altri enti espressamente individuati dalla normativa, anche su segnalazione del Gestore o del personale ad esso appartenente, sono preposti al controllo del rispetto delle norme per l'assimilazione dei rifiuti.

**comma così sostituito con deliberazione C.C. n. 6 del 12.01.2016*

ART. 6 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e visto quanto previsto dall'articolo 191 del D. Lgs. 152/06, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

ART. 7 - CRITERI GESTIONALI

1. In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dalle leggi statali e dalla normativa regionale per la gestione dei rifiuti, delle indicazioni e dei criteri contenuti nel Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.

2. L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione, all'origine, dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato, non recuperabile, da avviare allo smaltimento.
3. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il gestore dei servizi e Consorzio di Bacino, attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.

ART. 8 - CRITERI ORGANIZZATIVI

1. Il ritiro presso le isole ecologiche di prossimità è previsto per le seguenti frazioni di rifiuto:

- a) indifferenziato residuale;
- b) carta e cartone;
- c) vetro;
- d) plastica e lattine;
- e) organico;
- f) verde e sfalci.

Il ritiro avviene su richiesta dell'utente al proprio domicilio per:

- ingombranti e beni durevoli, verde e sfalci e materiali individuati come RAEE.

2. Il conferimento per i rifiuti urbani pericolosi, di pile, farmaci scaduti e per gli indumenti usati avviene nei contenitori dedicati posizionati in alcune aree del territorio comunale.

3. I materiali inerti provenienti dalle piccole manutenzioni di costruzione e demolizione effettuate dalle utenze domestiche, sono conferiti negli Ecocentri Consortili secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti. Le utenze non domestiche potranno conferire i materiali inerti nei limiti e secondo le disposizioni del Regolamento dell'Ecocentro, con eventuale addebito dei costi.

4. Il compostaggio domestico costituisce un sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta ed è praticabile da tutti i cittadini che dispongono di giardino od orto nel territorio comunale.

5. Le disposizioni, che disciplinano le modalità di espletamento del servizio, possono subire modifiche non sostanziali a seguito di diverse esigenze organizzative. In ogni caso si fa riferimento per quanto non specificato nel presente Regolamento, al Disciplinare Tecnico Attuativo stipulato tra il Comune, il Consorzio di bacino e il Gestore del servizio.

6. Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in tutto il territorio comunale. Per le zone servite parzialmente si applicano le disposizioni in materia di tassa o di tariffa previste dall'apposito Regolamento comunale.

ART. 9 – MODALITA' OPERATIVE

1. Per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati il colore dei contenitori utilizzati deve essere:

- Frazione organica: MARRONE
- Carta e Cartone: BIANCO
- Rifiuto indifferenziato: VERDE
- Vetro: BLU
- Plastica e lattine: GIALLO
- Verde e sfalci: ARANCIONE

2. Il lavaggio (compresa la sanificazione e deodorazione) dei contenitori delle isole di prossimità viene effettuato con le seguenti frequenze minime e con una periodicità maggiore nel periodo estivo:

Materiale	Frequenza di lavaggio
Secco indifferenziato	almeno 5 volte all'anno
Organico	almeno 8 volte all'anno
Carta/cartone	almeno 1 volta all'anno
Plastica almeno	1 volta all'anno
Vetro	almeno 1 volta all'anno
Verde e sfalci	prima del posizionamento sul territorio

3. Per quanto non previsto nel presente articolo (elenco delle vie, giorni di raccolta e modalità per il lavaggio, servizi suppletivi ecc..) si fa riferimento al disciplinare Tecnico Attuativo, stipulato tra Consorzio di Bacino, Comune e il Gestore del servizio.

CAPO 2 -GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

ART. 10 - UTILIZZO DELLE ISOLE DI PROSSIMITA'

1. L'amministrazione comunale, individua le zone dove il conferimento avviene presso isole ecologiche tradizionali (isole c.d. di prossimità).

2. Nelle isole di prossimità può avvenire la raccolta di tutte le filiere (organico, vetro, lattine e plastica, carta, verde e sfalci ed indifferenziato residuo).

3. Il conferimento a mezzo delle isole di prossimità deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti indifferenziati devono essere contenuti in involucri ben chiusi;

b) i materiali in genere vanno ridotti di volume;

c) devono essere osservate le indicazioni scritte sui cassonetti;

4. E' vietato:

a) depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno o nei pressi dei contenitori dell'isola di prossimità;

b) introdurre materiali accesi, incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.) o quant'altro possa danneggiarli.

c) imbrattare i cassonetti o affiggere sugli stessi manifesti, messaggi pubblicitari ed adesivi.

ART. 11 – MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

1. Nell'espletamento del servizio di raccolta e di trasporto si deve ottemperare alle norme dettate dal Codice della Strada. E' consentito l'accesso, per il tempo strettamente necessario, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali.

ART. 12 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELL'INDIFFERENZIATO RESIDUALE

1. La raccolta dell'indifferenziato residuale è effettuata nelle isole di prossimità.

2. La frazione di rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale. E' composta dal solo materiale residuo della preventiva selezione dei rifiuti conferiti nelle diverse raccolte differenziate. Nel rifiuto indifferenziato possono essere inserite le radiografie e simili.

3. Fra i rifiuti indifferenziati residuali è vietato immettere:

- rifiuti oggetto di raccolta differenziata (organico, vetro, lattine e plastica, carta);
- beni ingombranti, beni durevoli, verde, sfalci ed inerti;
- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti urbani pericolosi.

ART. 13 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA CARTA

1. La raccolta differenziata della carta e del cartone è effettuata nelle isole di prossimità; per gli imballaggi in cartone prodotti dalle attività commerciali, a seconda della produzione di ogni utenza, può essere prevista la raccolta porta a porta.

2. Nella frazione differenziata della carta e del cartone si devono conferire: quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartone, fogli, corrispondenza, tetrapak, ecc.

3. Non si devono invece conferire: carta plastificata, paraffinata, vetrata o bitumata, carta molto sporca o unta, carta carbone, polistirolo ecc..

4. Tutti gli imballaggi di cartone devono essere ridotti di volume, se raccolti con cassonetto, oppure impilati e legati con uno spago o altro materiale (non ferroso) nel caso di raccolta senza utilizzo di contenitori.

ART. 14 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. La raccolta differenziata della frazione organica è effettuata nelle isole di prossimità.
2. Nella frazione differenziata dell'organico si devono conferire scarti di cucina, avanzi di cibo, fiori e piante domestiche, ecc..
3. E' fatta salva la specifica normativa sanitaria per gli scarti derivanti dall'attività di macelleria che sono obbligatoriamente conferiti a stabilimenti autorizzati.
4. Il materiale dovrà essere contenuto in sacchetti ben chiusi per evitare imbrattamenti e limitare l'impatto odoroso.

ART. 15 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE IN ACCIAIO, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA.

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica è effettuata nelle isole di prossimità.
2. Nella frazione differenziata della plastica si devono conferire imballaggi in plastica quali: bottiglie, flaconi, pellicole, sacchetti per la spesa, vaschette, polistirolo da imballaggio, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose, ecc.. E' vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi (devono essere portati all'Ecocentro Consortile).
3. Gli imballaggi in plastica non devono contenere residui: gli utenti sono tenuti a svuotarli e ad effettuare un rapido risciacquo.
4. Per contenere l'ingombro è necessario provvedere alla riduzione volumetrica di tali materiali (in particolare le bottiglie) schiacciandoli.

ART. 16 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL VETRO

1. La raccolta differenziata del vetro è effettuata nelle isole di prossimità.
2. E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale (tazze, bicchieri, piatti in vetro opaco), cristalli, lampadine, neon, specchi, schermi di televisori, monitor, oggetti in ceramica, porcellana e terracotta. Non devono inoltre essere conferiti frammenti taglienti di rilevanti dimensioni.
3. Il vetro di grandi dimensioni deve essere consegnato presso la stazione di conferimento (ecocentro).
4. Gli utenti devono svuotare gli oggetti di vetro ed effettuare un rapido risciacquo degli stessi.

ART. 17 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La raccolta differenziata è effettuata nelle isole di prossimità in appositi contenitori, oppure mediante ritiro domiciliare della frazione verde, proveniente da manutenzione di aree verdi private delle residenze domestiche, previa richiesta dell'utente, al numero verde del gestore del servizio o secondo diverse modalità che verranno previamente comunicate ai cittadini.

2. Nella frazione differenziata del verde è possibile conferire sfalci d'erba, resti di vegetali derivanti da giardinaggio e/o orticoltura, ramaglie di piccole dimensioni, nei limiti previsti dal gestore del servizio.

3. L'utente deve conferire il verde negli appositi contenitori privo di imballaggio di qualsivoglia natura oppure esporre fronte strada il verde, nei giorni e negli orari concordati con il gestore del servizio, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per la circolazione ed il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere.

4. E' vietata l'esposizione fronte strada del verde senza aver fissato, preventivamente, con il gestore del servizio, la data e l'orario per il conferimento.

5. La frazione verde può essere anche consegnata direttamente presso la stazione di conferimento (ecocentro consortile).

ART. 18 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti ingombranti è effettuata su richiesta dell'utente, al numero verde del gestore del servizio o secondo le diverse modalità che verranno previamente comunicate ai cittadini.

2. Per rifiuti ingombranti si intendono i beni di consumo durevoli, di arredamento e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (es. materassi, mobili, reti, letti, complementi d'arredo ecc.), i materiali ferrosi di uso domestico, legname ecc.

3. L'utente deve esporre fronte strada i rifiuti ingombranti, nei giorni e negli orari concordati con il gestore del servizio, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per la circolazione ed il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere.

4. E' vietata l'esposizione fronte strada degli ingombranti senza aver fissato, preventivamente, con il gestore del servizio, la data e l'orario per il conferimento.

5. Il servizio di ritiro è attivato per le utenze domestiche e non domestiche. Il conferimento è ammesso nei limiti previsti dal gestore del servizio.

6. I rifiuti ingombranti possono essere consegnati anche presso la stazione di conferimento (ecocentro consortile).

ART. 19 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE).

1. Per RAEE si intendono i materiali individuati dal Dlgs n. 151/2005 e relativi allegati. A titolo esemplificativo sono compresi i frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, computer, giocattoli elettrici, elettrodomestici vari, forni a micro onde, forni elettrici, lampadine a basso consumo, condizionatori, neon, stereo, radio, apparecchi per il fai da te (trapani, seghe elettriche, fresatrici) ecc. e in generale tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici.

2. Presso gli Ecocentri Consortili sono a disposizione dei cittadini e dei distributori (attività commerciali) appositi contenitori per il conferimento di questi materiali.

3. I distributori (attività commerciali) hanno l'obbligo di ritirare gratuitamente le apparecchiature usate al momento della vendita di quelle nuove all'acquirente, a ragione di uno contro uno.

4. Fatto salvo l'obbligo di cui al precedente comma 3, è prevista anche la raccolta differenziata domiciliare dei RAEE su richiesta dell'utente, al numero verde del gestore del servizio o secondo diverse modalità che verranno comunicate ai cittadini.

5. Il servizio di ritiro è attivato esclusivamente per le utenze domestiche. Il conferimento è ammesso nei limiti previsti dal gestore.

6. Le utenze commerciali, per conferire presso gli Ecocentri Consortili, dovranno ottemperare alle indicazioni previste dal Dlgs n. 151/2005 e s.m.i., nonché da quanto stabilito dal CDC RAEE.

ART. 20 – CONFERIMENTO RACCOLTA DI PILE ESAUSTE, OLI ALIMENTARI, FARMACI SCADUTI E INDUMENTI USATI

1. La raccolta differenziata delle pile esauste (pile a bottone, pile stilo e rettangolari, batterie per attrezzature elettroniche ecc..) e dei farmaci scaduti provenienti dalle utenze domestiche è effettuata in contenitori dedicati in luoghi pubblici e presso alcuni esercizi commerciali disponibili. Gli accumulatori (batterie veicoli, ecc.) devono essere conferiti presso l'ecocentro consortile.

2. E' vietato immettere le pile, gli accumulatori e i farmaci nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e abbandonarli lungo la strada vicino a contenitori, isole di prossimità o interrate.

3. I contenitori per la raccolta differenziata degli indumenti usati sono collocati in luoghi pubblici.

4. Nei contenitori degli indumenti usati vanno conferiti: indumenti in genere puliti, maglie, pantaloni, camicie, borse e scarpe, giocattoli in stoffa in buono stato ecc.. Non vanno conferiti cuscini, attaccapanni, pentole, stracci sporchi e usurati, materassi ecc..

5. Olio alimentare di provenienza domestica deve essere conferito nel raccoglitore presente in Piazza Garambois (angolo palestra) o in alti che in futuro potranno essere posizionati. A tal uopo sono in distribuzione presso il Comune appositi contenitori.

ART. 21 – CONFERIMENTI PRESSO GLI ECOCENTRI CONSORTILI

1. In Valle di Susa attualmente sono in funzione gli Ecocentri Consortili nei comuni di Bardonecchia, Susa, Avigliana, Almese, S. Giorio, S. Antonino, Bussoleno, Rubiana e Condove, secondo gli orari fissati dai gestori dei medesimi, per la consegna diretta da parte delle utenze domestiche, dei seguenti materiali:

Carta e cartone: quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole, imballaggi e confezioni di cartone o cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di carta pulita, sacchetti di carta ecc.

Vetro: bottiglie, lastre di vetro, damigiane, barattoli, vasetti ecc;

Imballaggi in plastica, acciaio ed alluminio: bottiglie in plastica, flaconi di sciroppi e creme, confezioni rigide per dolci, buste e sacchetti per alimenti, vaschette per alimenti, per gelati, reti per frutta e verdura, film e pellicole, vasetti yogurt, confezioni per affettati, formaggi, pasta fresca, frutta e verdura; cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimentari, contenitori per alimenti,

bombolette spray per alimenti e per l'igiene personale, chiusure metalliche per vasetti di vetro (es. quelle delle confetture, miele e passate di pomodoro); tappi a corona applicati sulle bottiglie di vetro, scatole in acciaio per le confezioni regalo dei biscotti, cioccolati dolci e liquori, lattine per bevande, vaschette per la conservazione e il congelamento di alimenti, fogli di alluminio da cucina, involucri per cioccolato.

Metalli: attrezzi ed oggetti metallici, biciclette, monopattini in metallo, parti metalliche di mobili, componenti di arredamento, barattoli, latte e fusti vuoti e puliti (ferro, alluminio, ottone, rame, ecc.);

Legno: potature legnose di grossa dimensione, ceppi, rifiuti ingombranti legnosi, cassette, pallet, pedane, mobili, infissi privi di vetri ecc.;

Verde e ramaglie: sfalci, foglie e potature provenienti dalla manutenzione di aree verdi di origine domestica;

Rifiuti tessili: abiti smessi, scarpe e borse usate, tessuti e stracci puliti;

Olio minerale ed olio alimentare di provenienza domestica.

Rifiuti inerti: materiali inerti provenienti da costruzione e demolizione di origine domestica (fai da te), terra, pietre, cemento, mattoni, tegole, piastrelle, sanitari ecc. nella quantità massima stabilita dal Regolamento dell'ecocentro;

Pneumatici: pneumatici fuori uso di auto e moto in gomma di origine domestica nella quantità massima stabilita dal Regolamento dell'ecocentro;

Rifiuti ingombranti: materassi, poltrone, mobili e componenti d'arredamento multimateriale, giocattoli, casse acustiche, specchi, sci ed altri attrezzi sportivi usati, mobili, elettrodomestici, ecc. di origine domestica;

Altri rifiuti pericolosi: pile esaurite, farmaci scaduti, cartucce vuote e nastri di stampanti per computer di origine domestica, toner;

Rifiuti RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche): frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, monitor, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, stampanti, telefoni cellulari, videoregistratori e DVD, impianti stereo, aspirapolvere, ventilatori ecc..

2. Non vengono ritirati i seguenti materiali: estintori, solventi, fitofarmaci, eternit e materiali contenenti amianto, vetri contenenti all'interno reti di ferro o simili, parabrezza di vettura, radiatori e motori di vetture privati di tutti i liquidi, bombole di gas, materiali radioattivi, liquidi acidi e basici.

3. Gli Ecocentri sono presidiati, negli orari di apertura, da personale che collabora con gli utenti indirizzando e controllando il deposito dei materiali, divisi su flussi omogenei negli appositi spazi o cassoni dedicati. Il prelievo dei materiali stoccati è effettuato, esclusivamente, dal soggetto gestore o da terzi espressamente incaricati.

4. In ogni caso devono essere osservate le modalità di conferimento stabilite dal Regolamento

dell'Ecocentro, il quale può stabilire per categorie di utenze e per tipologie di rifiuti, il conferimento a titolo oneroso.

5. Le utenze non domestiche possono conferire nei limiti delle qualità/quantità di rifiuti assimilati previsti dal Regolamento comunale e secondo le modalità stabilite dal Regolamento dell'Ecocentro.

6. E' vietato abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti al di fuori dell'area dell'Ecocentro consortile o al suo interno ma fuori dai contenitori e/o cassoni.

ART. 22 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il compostaggio domestico (processo di decomposizione e trasformazione in "humus" della sostanza organica), costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata.

2. E' possibile compostare gli avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura sminuzzato, sfalcio dei prati, foglie secche, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato ecc..

3. Il compostaggio domestico può essere praticato da tutti i cittadini che dispongono, sulla base di un titolo giuridico idoneo, di un prato, giardino e/o orto all'interno del territorio comunale. Può essere utilizzato il cumulo (fossa), il biocomposter e concimaia agricola. Tale pratica non deve procurare disagi ai residenti con cattivi odori o per l'intrusione di animali.

4. L'amministrazione comunale può favorire la pratica del compostaggio domestico.

CAPO 3 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

ART. 23 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI

1. Rientrano nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani le attività di:

- a) pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico ivi compresa la rimozione dei residui di sabbatura invernale;
- b) lavaggio delle strade;
- c) rimozione foglie;
- d) pulizia dei mercati, fiere e manifestazioni;
- e) pulizia dei giardini pubblici;
- f) svuotamento dei cestini;
- g) pulizia dell'arredo urbano;
- h) rimozione delle spoglie di animali giacenti sulla pubblica via;
- i) raccolta deiezioni canine;
- j) raccolta siringhe abbandonate;
- k) raccolta rifiuti cimiteriali;
- l) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche.

ART. 24 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. Le operazioni di pulizia manuale e/o meccanizzata del suolo pubblico interessano:

- a) le strade classificate come comunali, le altre strade nei limiti degli accordi esistenti tra gli enti interessati, le piazze ed i parcheggi pubblici;
- b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata;
- c) le aree monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- d) le aree allestite per i mercati.

2. Le modalità, i turni e le frequenze sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento come previsto nel Disciplinare Tecnico Attuativo approvato dal Comune, dal Consorzio e dal Gestore del servizio.

ART. 25 – RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE

1. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Gestore del Servizio, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, previo accertamento degli eventuali oneri economici.
2. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da imprese autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi o su incarico specifico dal Gestore del servizio.
3. L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di individuare i soggetti responsabili dell'abbandono.

ART. 26 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati e le aree private, i terreni edificati e non, qualunque sia l'uso o la destinazione, devono essere conservati costantemente liberi da qualsiasi rifiuto a cura dei conduttori, amministratori o proprietari.
2. Qualora si verificassero accumuli di rifiuti con conseguente insorgenza di problemi per l'igiene pubblica ed il decoro, il Comune, con propria Ordinanza, dispone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ed eventuali operazioni di ripristino dell'area.
3. Nel caso di inottemperanza al provvedimento il Comune provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

ART. 27 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico o di aree di uso pubblico quali esercizi commerciali, esercizi pubblici ecc., devono provvedere alla pulizia dell'area occupata durante e al termine dell'uso.
2. I gestori di pubblici esercizi, gelaterie artigianali, pizzerie al taglio ecc, dalla cui attività possono derivare rifiuti (carta, contenitori per alimenti, bibite e gelati, residui alimentari ecc.), hanno l'obbligo di predisporre appositi contenitori, ad uso degli utenti, per il conferimento dei rifiuti e ripulire l'area esterna eventualmente interessata.
3. All'esterno degli esercizi pubblici e degli uffici pubblici e privati è fatto obbligo di predisporre idonei contenitori per lo spegnimento e la raccolta dei mozziconi di sigaretta.

ART. 28 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 29 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

1. Chiunque occupi temporaneamente aree pubbliche, o di uso pubblico, per iniziative quali spettacoli viaggianti e luna-park, feste, sagre, mostre o altre manifestazioni di qualsiasi natura, deve inoltrare richiesta di attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti al Comune, almeno 10 giorni prima dell'effettiva occupazione ed è soggetto al pagamento della tassa/tariffa secondo le modalità previste dagli specifici Regolamenti.

2. E' fatto obbligo agli organizzatori di tenere pulita l'area durante i giorni di svolgimento delle manifestazioni di cui sopra e di conferire i rifiuti prodotti secondo le modalità che verranno comunicate dal Comune.

ART. 30 – PULIZIA DEI MARCIAPIEDI

1. La pulizia dei marciapiedi compete al proprietario degli edifici posti a fronte degli stessi. E' di competenza comunale esclusivamente la pulizia delle aree e dei marciapiedi posti a fronte degli edifici pubblici, giardini ed aree pubbliche in genere.

ART. 31 – DEIEZIONI CANINE

1. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro è fatto obbligo ai proprietari dei cani e a chiunque li accompagni di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei cestini porta rifiuti. Si applicano le disposizioni previste nelle ordinanze e nel vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.

ART. 32 – CAROGNE ANIMALI

1. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e vengono smaltiti dal gestore del servizio o da altra ditta autorizzata fatte salve le prescrizioni impartite dal servizio veterinario.

ART. 33 – RACCOLTA SIRINGHE

1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta. Il personale addetto deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto e inviati presso centri autorizzati al trattamento dei rifiuti pericolosi.

ART. 34 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche, i venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature. Hanno inoltre l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio ad essi assegnato e aver cura a che gli imballaggi ed i residui dei prodotti non imbrattino e non si disperdano al suolo.

Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti prodotti devono essere raccolti a cura degli operatori commerciali, differenziati a seconda della tipologia (organica, plastica, legno, carta, vetro) e depositati in appositi contenitori (sacchi o cassonetti) oppure asportati, con mezzi propri, al termine delle operazioni commerciali.

ART. 35 – RIFIUTI CIMITERIALI

1. Sono “rifiuti cimiteriali” tutti i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale come da lettera f) dell'art 184 del D.Lgs 152/2006.

2. In particolare si individuano come rifiuti cimiteriali:

a) Materiali provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento (carte, cartoni, fiori, ceri ecc.);

b) Rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione e di estumulazione (resti lignei del feretro, simboli religiosi della cassa, le stoffe ed il cuoio, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti di lamiere di zinco o di piombo e gli altri residui metallici in genere).

3. I rifiuti di cui al punto a) vengono gestiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ed assimilati.

4. Per i rifiuti di cui al punto b) la raccolta e il trasporto da parte del gestore del servizio deve avvenire in modo separato rispetto ai rifiuti urbani. Devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale ed essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

ART. 36 – MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il gestore del servizio potrà adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale, secondo gli indirizzi dati dal Consorzio di Bacino.

CAPO 4 – OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI

ART. 37 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I produttori di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, sono tenuti a distinguere tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese.

ART. 38 - DIVIETI

1. E' vietato:

- a) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- b) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti e lo spostamento anche temporaneo dei contenitori;
- c) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori sono destinati;
- d) il conferimento di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche, possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini o gli addetti ai servizi;
- e) il conferimento di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
- f) la combustione di qualunque tipo di rifiuto (ad esclusione di quelli previsti dalla L.R. 32/1997 e s.m.i., quali rami, ramaglie, foglie ecc.);
- g) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori sulle pubbliche vie o piazze;
- h) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti;
- i) depositare rifiuti, anche se in sacchetti, presso le isole di prossimità, fuori dai contenitori. E' vietato altresì introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.);
- j) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti al di fuori dell'area dell'Ecocentro consortile o all'interno ma fuori dai contenitori e/o cassoni;
- k) il conferimento presso l'Ecocentro consortile, di rifiuti di tipologia diversa da quella cui i contenitori e/o cassoni sono destinati;
- l) il danneggiamento delle strutture dell'Ecocentro consortile;
- m) effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito all'interno dei cassonetti o presso l'Ecocentro consortile;
- n) conferire rifiuti provenienti da utenze domestiche nei cestini stradali;
- o) il conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio comunale.

ART. 39 - CONTROLLI

1. La Provincia è competente per il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.

2. Il compito di fare osservare le disposizioni del Regolamento, fermo restando le competenze di tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689, è attribuito principalmente al Corpo di Polizia Municipale.

Sono competenti in via speciale e per le specifiche materie, altri funzionari comunali, il gestore del servizio in quanto Società erogatrice di pubblici servizi, i funzionari di Aziende Sanitarie Locali, le Guardie Ecologiche Volontarie e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, persone di altri enti preposti alla vigilanza.

3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e gli altri indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere, informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e di individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

ART. 40 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme del Disciplinare Tecnico Attuativo, del Regolamento comunale di Polizia Urbana o altri Regolamenti comunali vigenti, nonché la vigente normativa comunitaria, statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 41 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m. ed i., e da altre normative specifiche in materia, sono punite con la sanzione amministrativa nei limiti minimi e massimi elencati nell'allegato A del presente Regolamento.
2. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 42 – ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E DI COMUNICAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale.

Organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura alle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

2. Queste azioni potranno coinvolgere gli operatori pubblici e privati dei vari settori e le associazioni di volontariato od istituzioni che operano a fini ambientali, che potranno in proprio promuovere attività in merito previa condivisione con l'Amministrazione comunale.

3. L'Amministrazione comunale attiva azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere considerate strategiche le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli Amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.

4. Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti. Successivamente e periodicamente gli utenti dovranno essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

ART. 43 – INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI

1. L'Amministrazione Comunale a seguito richieste specifiche delle utenze e verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione, identifica soluzioni alternative ed integrative dei servizi stessi al fine di garantirne l'espletamento e ridurre il disagio.

ALLEGATO A
TABELLA DELLE SANZIONI

SANZIONI previste dal regolamento

DESCRIZIONE MINIMO EDITTALE MASSIMO EDITTALE

-Art. 38, comma 1, lettera e) Il conferimento di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo da 80,00 € a 480,00 €

-Art. 38, comma 1, lettera g) L'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori sulle pubbliche vie o piazze da 80,00 a € 480,00 €

- per tutte le altre violazioni al presente regolamento si applica la sanzione da 25,00 € a 500,00€.